

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002519**
Data: **26/02/2019**

Oggetto: **la dichiarazione d'intento e la comunicazione dei dati**
Allegati: **NO**

LA DICHIARAZIONE D'INTENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Gentile Associato,

come noto a partire dal **2015** il D.lgs. n.175 del 21.11.2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) all'art. 20 ha introdotto importanti novità relative agli obblighi di comunicazione delle Dichiarazioni di Intento rivoluzionando totalmente la precedente disciplina e **ribaltando** tale obbligo in capo all'esportatore abituale in luogo del fornitore destinatario della stessa.

Appare opportuno ricordare che lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti che, nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato operazioni con l'estero per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito. Tali soggetti hanno facoltà di emettere una Dichiarazione d'Intento nei confronti dei propri fornitori al fine di richiedere da parte di questi ultimi la non applicazione dell'Iva.

Dal **01.01.2015** l'obbligo di comunicare telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella Dichiarazione d'Intento è stato posto, come sopra evidenziato, **a carico all'esportatore abituale**, il quale dovrà informare preventivamente l'Agenzia delle Entrate di volere acquistare senza applicazione dell'imposta attraverso l'invio telematico della Dichiarazione d'Intento.

L'esportatore abituale, prima di effettuare l'acquisto, deve:

- a) inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d'Intento destinata a un determinato fornitore o prestatore;
- b) successivamente consegnarla allo stesso corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia.

Il fornitore o prestatore, prima di effettuare l'operazione, dovrà **riscontrare telematicamente** l'avvenuta presentazione senza la quale sarà obbligato ad emettere fattura con applicazione dell'iva.

Resta immutato, infine, per il fornitore l'obbligo di indicare in fattura gli estremi delle lettere d'intento ricevute; il fornitore riepilogherà, inoltre, i dati delle lettere d'intento nella Dichiarazione Iva annuale, tramite la compilazione del quadro VI.

Ricordiamo, inoltre, che, con Provvedimento **prot. n. 213221/2016 del 2 dicembre 2016** è stato approvato il nuovo modello di Dichiarazione d'Intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche contenenti importanti novità e il cui utilizzo è in vigore da marzo 2017.

La principale novità del nuovo modello, entrato ormai a regime, è l'eliminazione della possibilità di riferire la Dichiarazione d'Intento ad un determinato periodo di tempo. Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più il riferimento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", che di conseguenza sono stati eliminati. Questo significa che le nuove Dichiarazioni d'Intento non potranno far riferimento alle operazioni effettuate in un determinato arco di tempo ad esempio dal 1.1 al 31.12 ma potranno essere emesse con **due sole modalità**:

1. per la singola operazione;
2. fino al raggiungimento di un determinato importo.

In questo modo però il fornitore dell'esportatore è chiamato a maggiori controlli, con le vecchie dichiarazioni "a tempo", infatti, il fornitore doveva preoccuparsi del rispetto dei requisiti di Legge e che l'operazione fosse effettuata nel periodo segnalato dal cliente, senza alcuna valutazione circa la

misura del fatturato. Con le nuove regole, il fornitore deve invece prestare la massima attenzione per evitare di emettere fatture senza IVA per importi eccedenti quelli indicati nella Dichiarazione d'Intento.

Particolare **attenzione** deve essere, quindi, riservata **alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA** dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella Dichiarazione d'Intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella Dichiarazione d'Intento presentata deve produrre una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Dichiarazione d'Intento in Dogana

Relativamente alle importazioni, la Dichiarazione d'Intento può essere ripetuta per ogni singola operazione oppure può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo.

A questo punto è opportuno approfondire alcuni aspetti relativi:

1. al modello di comunicazione;
2. alle sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi richiesti;
3. alla scadenza;
4. alla compilazione ed invio telematico della comunicazione.

1) IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il modello della "Dichiarazione d'Intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto", risulta essere composto da 3 facciate:

- nella prima facciata è contenuta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- nella seconda facciata (Frontespizio) vanno riportati:
 - il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento;
 - i dati anagrafici del dichiarante, ossia del **sogetto esportatore abituale** che ha emesso la Dichiarazione d'Intento;
 - i dati anagrafici del rappresentante firmatario in caso chi sottoscriva la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante;
 - il flag relativo alla presentazione di una Dichiarazione Integrativa con il relativo numero di protocollo della dichiarazione da integrare se si renda necessario rettificare i dati di una dichiarazione già presentata;
 - la **dichiarazione** che si intende avvalersi della facoltà, stante le condizioni che permettono di usufruirne, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell'Iva, l'**anno di riferimento** e la **tipologia di prodotti o servizi**.

Va inoltre data indicazione del riferimento della dichiarazione ad una singola operazione (specificandone l'importo presunto¹), ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo indicato;

- i dati relativi al **destinatario della dichiarazione** (con indicazioni nel caso di importazioni del campo "Dogana"². Inoltre la risoluzione n. 38/E del 13/04/2015 ha ammesso la possibilità che una Dichiarazione d'Intento riguardi più operazioni doganali d'importazione);

¹ Modifica introdotta dal Provvedimento Prot. 19388/2015; nella precedente versione del modello l'indicazione da fornire era "un importo pari a" in luogo di "un importo fino a euro" della versione a regime.

- nella terza facciata è riportato il quadro **A - PLAFOND**, nel quale devono essere date indicazioni relative al plafond e nello specifico se trattasi di fisso o mobile; se alla data di presentazione della dichiarazione, inoltre, è già stata presentata la dichiarazione Iva (bar-rando la relativa casella), diversamente vanno indicate le operazioni che hanno concorso alla formazione dello stesso (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie).

Si evidenzia che la Dichiarazione d'Intento deve inoltre essere annotata dall'emittente nell'apposito registro entro 15 giorni dall'emissione oppure in apposite sezioni dei registri Iva.

2) SANZIONI APPLICABILI

Come sopra anticipato, condizione fondamentale per poter emettere da parte del fornitore una fattura in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 è il **preventivo** riscontro telematico da parte dello stesso dell'avvenuta presentazione della Dichiarazione d'Intento da parte dell'esportatore abituale. Tale riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo **due modalità alternative**:

- tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, consultando **l'apposita funzione ad accesso libero** che consente di effettuare la ricerca inserendo i codici fiscali (dell'esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- mediante accesso al **proprio cassetto fiscale**, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

Per accedere alle funzioni di libero accesso è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e seguire il percorso Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta Dichiarazione d'Intento.

Relativamente alle sanzioni applicabili, il fornitore che effettuerà la cessione/prestazione senza applicazione dell'imposta prima di:

- aver ricevuto la Dichiarazione d'Intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;

sarà punito con la sanzione amministrativa compresa da Euro 250 a Euro 2.000 (art. 7 comma 4 -bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. n. 175/2014 e successivamente dall'art. 15, comma 1, lett. g), D. Lgs. 24/09/2015, n. 158).

A seguito del nuovo modello in vigore dal 01 marzo 2017, i fornitori degli esportatori abituali, come evidenziato precedentemente, dovranno **monitorare con particolare attenzione** il fatturato in regime di non imponibilità; ricordiamo, infatti, a tal fine, che il comma 3 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97, prevede che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della Dichiarazione d'Intento sarà punito con la sanzione amministrativa dal **100 al 200%** dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Pertanto bisognerà verificare costantemente di non eccedere rispetto agli importi indicati nella lettera d'intento con l'emissione di fatture in regime di non imponibilità.

² La presentazione del modello cartaceo all'Ufficio Doganale, inoltre, non è più previsto in quanto è stata attivata la banca dati delle Dichiarazioni d'Intento presentate a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (vedere nota n. 58510/RU del 20/05/2015).

3) SCADENZA

In base alle nuove disposizioni gli esportatori abituali che, dall'1.1.2015, intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva devono procedere **preventivamente** a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d'Intento e consegnarla poi al fornitore unitamente alla ricevuta di consegna.

Il fornitore dovrà, da parte sua, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

Pertanto non esiste una vera o propria scadenza ma sarà necessario procedere a tali nuovi adempimenti rispettando i nuovi obblighi di cui sopra.

4) INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE

Si ricorda che i dati contenuti nelle Dichiarazioni d'Intento vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.
Studio Lerro - Bondavalli